

N. 00754/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00466/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 466 del 2014, proposto da:

Anci-Sa S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferretto, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

contro

Provincia di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Roberta Brusegan, Giuseppe Roberto Chiaia, Katia Maretto, con domicilio eletto presso Roberta Brusegan in Venezia, c/o Prov. Venezia - S. Marco, 2662;

nei confronti di

Studio Cavaggioni Scarl, Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi;

per l'annullamento

della determinazione n. 466 del 2014 del Dirigente della Provincia di Venezia, di approvazione degli atti di gara, dell'aggiudicazione provvisoria e quindi di aggiudicazione definitiva alla RTI controinteressata del contratto di appalto del servizio di supporto alla Provincia di Venezia nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito Venezia 2 "Entroterra e Veneto Orientale"; della comunicazione ex art. 79 D. Lgs 163/06 del 28.2.2014; del bando di gara del 13.12.2013; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Venezia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi, rappresentato e difeso dagli avv. Emiliano Bandarin Troi, Chiara Colamonico, Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia, Vincenzo Dei Giudici, con domicilio eletto presso Emiliano Bandarin Troi in Padova, via Tommaseo, 69/D; Studio Cavaggioni Scarl, rappresentato e difeso dagli avv. Emiliano Bandarin Troi, Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia, Vincenzo Dei Giudici, Chiara Colamonico, con domicilio eletto presso Emiliano Bandarin Troi in Padova, via Tommaseo, 69/D;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

1.- che oggetto della presente controversia è la gara indetta dalla Provincia di Venezia per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico-amministrativa a supporto della predisposizione degli atti relativi alla procedura concorsuale per l'individuazione dell'assegnatario del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito Venezia 2 "Entroterra e Veneto orientale" per un corrispettivo a base d'asta di € 74.298,00;

2.- che con il primo motivo del ricorso principale – ricorso che per economia procesuale va esaminato prioritariamente rispetto al ricorso incidentale "escludente" proposto dalla controinteressata, attesa la sua palese infondatezza (cfr. CdS, Ap, 25.2.2014 n. 9) - la ricorrente ha affermato che l'offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa per (violazione del codice dei contratti e della legge di gara sotto il profilo della) mancata indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico. La censura, invero, è infondata in quanto il RTI aggiudicatario ha pacificamente ottemperato al precetto legislativo indicando che gli oneri di sicurezza a proprio carico erano, nel caso specifico, pari a "zero", in ragione della circostanza che il servizio posto a gara aveva ad oggetto prestazioni per lo più di carattere intellettuale, e cioè, in particolare, l'acquisizione dai gestori uscenti, e la conseguente analisi, dei dati previsti dall'art. 4 del DM 12.11.2011 n. 226, come dettagliatamente specificati nell'art. 3, III comma dello "schema di contratto". L'unica attività in grado di comportare un certo grado di rischio poteva ravvisarsi nella "verifica ed analisi dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti dei Comuni, tramite sopralluoghi, controlli ed incontri in contraddittorio con i gestori", indicata nello stesso art. 3, III comma, punto "d": ma a tal proposito il raggruppamento aggiudicatario ha affermato – vedansi le giustificazioni fornite il 23.1.2014 a seguito dei chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante (doc. 6 della ricorrente), ritenute da quest'ultima esaustive e plausibili – che "i soggetti deputati alle trasferte presso gli Enti sono individuati in professionisti collaboratori dei due Studi legati...da un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2232 segg. del c.c., che prevede il riconoscimento di onorari e spese per le specifiche attività prestate, restando a carico del singolo professionista ogni onere inerente la propria sicurezza specifica";

3.- che, quanto alla contestata, omessa sottoposizione dell'offerta dell'aggiudicataria a verifica di anomalia, va osservato che mentre l'art. 86, II comma del DLg n. 163/2006 impone un obbligo di

procedere alla verifica nei casi di anomalia da quella stessa previsione individuati, il successivo terzo comma si limita a facultizzare la stazione appaltante a procedere alla suddetta verifica sempre che l'offerta, pur in assenza delle condizioni indicate dal comma precedente, appaia, in base ad elementi specifici - da indicare ovviamente con idonea motivazione - anormalmente bassa (cfr. CdS, IV, 27 luglio 2011, n. 4489). Orbene, nel caso di specie l'Amministrazione non ha rilevato alcuno di quegli specifici elementi che la potevano indurre a dubitare della congruità dell'offerta dell'aggiudicataria e a giustificare la decisione di sottoporla a verifica di anomalia (a tal proposito è appena il caso di annotare che a fronte del ribasso del 58% offerto dall'aggiudicataria, la ricorrente aveva offerto il 51,8%): pertanto, la censura della ricorrente è da ritenersi infondata, in quanto finisce per interferire con il merito amministrativo, ove la discrezionalità tecnica non è sindacabile in assenza dei presupposti che possano giustificare il suddetto sindacato, sconfinando altrimenti il giudice nella sfera riservata dalla legge alla valutazione discrezionale della P.A. (cfr. SS.UU., 17.2.2012 n. 2312);

che, dunque, per le suesposte considerazioni il ricorso principale è infondato e va respinto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile: la natura della controversia, peraltro, induce il collegio a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)